



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 37

DEL 20/10/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione:

NARDI GIANPAOLO – Sindaco - Presente

Consiglieri	Presenti	Assenti
FIorentini DARIO	X	
FORNARI PATRIZIA	X	
GASBARRI ALESSANDRO	X	
ROSICARELLI MARIA	X	
D'ANNIBALE ALESSANDRO	X	
FERRACCI SERENA	X	
CENCI ROBERTO	X	
PONZO MARIO	X	
FERRACCI ROBERTO	X	
RICOLLI GIULIANO	X	
TOTALE	Presenti n. 11	Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco **Gianpaolo Nardi** e partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Fiori

Il Signor Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco nell'illustrare la proposta di deliberazione ricorda come il ricorso al volontariato è stato fondamentale ed importante per questo Ente nello svolgimento di manifestazioni ed in occasione delle festività. Con l'approvazione del regolamento si vuole regolamentare un'attività che di fatto è ampiamente diffusa sul territorio comunale e fornire al contempo ai volontari tutte le garanzie a sostegno della loro attività. Il regolamento disciplina l'ambito di attività dei volontari, i requisiti di cui gli stessi devono essere in possesso nonché le modalità di espletamento della loro attività.

Non essendovi interventi sul punto il Sindaco invita a procedere con la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 2 del vigente Statuto comunale prevede che "il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa" e il successivo art. 31 rubricato volontariato prevede che "il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore nascita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico" ;

RICHIAMATO l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

ATTESO che ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) il volontariato, nell'espressione delle sue organizzazioni, si attiva per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a favore di singole persone, nuclei o gruppi;

RITENUTO opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle attività e dei servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Settore dei Servizi alle Persone:

accompagnamento anziani e disagiati;

supporto alle attività della biblioteca comunale, dei centri sociali, ricreativi, culturali, supporto per l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni culturali ricreative e sportive;

Settore Tecnico e Ambientale:

sorveglianza, pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione delle aree verdi;

sorveglianza, pulizia (anche in caso di neve) e piccola manutenzione delle aree di marciapiedi, piazze e strade urbane;

interventi di piccola manutenzione del patrimonio comunale.

CONSIDERATO che, ai fini della promozione e della disciplina dell'attività di volontariato prestata da singole persone a vantaggio del Comune (anche in relazione ai necessari adempimenti relativi alla tutela della sicurezza delle persone interessate ed alla copertura

assicurativa degli eventuali danni riconducibili all'attività stessa), si ritiene di approvare l'allegato Regolamento, che si compone di n. .. articoli e si ritiene meritevole di approvazione;

VISTO il parere di sola regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche reso dal Responsabile del Servizio Interessato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

con votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

presenti: n. 11;

votanti: n. 11;

astenuti: n. 0;

favorevoli: n. 11;

contrari: n. 0;

DELIBERA

di approvare l'allegato Regolamento per il servizio di volontariato a vantaggio del Comune di Castel San Pietro Romano, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si compone di n. 9 articoli.

Successivamente, con separata votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

presenti: n. 11;

votanti: n. 11;

favorevoli: n. 11;

contrari: n. 0;

astenuti: n. 0;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 20/10/2016 - ORE 19,00 – NUMERO 35

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE.

Castel San Pietro Romano, lì 18/10/2016



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Elena Fiori

Elena Fiori

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI
DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'**



Approvato con D.C.C. n. _____ del 20/10/2016

Indice

- Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento – Principi generali
- Art. 2 - Criteri generali
- Art. 3 - Istituzione dell'Albo dei volontari civici
- Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 5 - Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese
- Art. 6 - Obblighi Dell'amministrazione
- Art.7 - Responsabile dei volontari
- Art. 8 - Trattamento dei dati personali
- Art. 9 - Disposizioni finali

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento – Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo istituzionale del volontariato, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, per attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità di competenza comunale.

2. Il volontariato, così come disciplinato dal presente regolamento, è definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini a scopo di lucro da singoli cittadini, gruppi spontanei informali, associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese, finalizzate alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire. Il volontariato è espressione di partecipazione, di responsabilità e solidarietà sociale e civile e può essere strumento per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale. L'Amministrazione, attraverso l'attività di volontariato, comunale persegue una duplice finalità: favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale all'interno della comunità amministrata, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere del territorio; integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

3. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 2 Criteri generali

1. L'attività di volontariato sarà svolta esclusivamente da persone che offrono il proprio spontaneo impegno, sia individualmente sia in gruppo.

2. Le attività di volontariato sono individuate, a titolo esemplificativo, fra i seguenti settori d'intervento: Settore dei Servizi alle Persone: aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani; accompagnamento anziani e disagiati; accompagnamento alunni, anche a mezzo servizio di trasporto scolastico; trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti); supporto alle attività del museo, della biblioteca comunale, dei centri sociali, ricreativi, culturali e dei servizi socioeducativi, sorveglianza nelle strutture sportive comunali; supporto per l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni culturali ricreative e sportive; Settore Tecnico e Ambientale: sorveglianza, piccola manutenzione, nonché pulizia del cimitero comunale; sorveglianza, pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione delle aree verdi e delle scarpate adiacenti le strade comunali; sorveglianza, pulizia (anche in caso di neve) e piccola manutenzione di marciapiedi, piazze e strade urbane; interventi di piccola manutenzione del patrimonio comunale.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere con proprio atto deliberativo, l'attribuzione ai volontari dello svolgimento di ulteriori attività ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

3. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 3 Istituzione dell'Albo dei volontari civici

1. E' istituito presso il Comune di Castel San Pietro Romano l'Albo dei Volontari civici, suddiviso per area di attività, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità per le attività indicate nel precedente art. 2, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e previa valutazione di idoneità.

2. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato, sia a titolo personale che come membro di Associazioni, gruppi spontanei, Organizzazioni e Imprese, presenta domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari con indicazione dei dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che sarebbe disponibile a svolgere, tempi e modi nei quali è disponibile e accettazione incondizionata del presente Regolamento. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: residenza nel comune di Castel San Pietro Romano, età non inferiore agli anni 18; idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, attestata da certificato medico; per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno. Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a: eventuali condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione; misure di esclusione dall'elettorato politico attivo.

3. Le domande di iscrizione vengono esaminate da un'apposita Commissione interna nominata dalla Giunta Comunale.

4. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo comunale e sul sito web del Comune. La tenuta e l'aggiornamento semestrale dell'Albo sono affidati al Responsabile del settore amministrativo.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività

1. I progetti di utilizzo dei volontari sono approvati dalla giunta comunale con propria deliberazione nella quale vengono esplicitate le finalità da perseguire, le modalità generali di svolgimento del progetto e viene individuato, ove non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo del 3° comma, il Responsabile del progetto tra i Responsabili dei servizi interessati.
2. Nell'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
3. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente. Nel caso di attività di supporto all'Organo di Indirizzo politico tali funzioni vengono svolte dal Sindaco;
4. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete: accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici; se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. All'inizio della collaborazione, il responsabile comunale predisponde di comune accordo con il volontario/i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari. È facoltà del Responsabile del Servizio, individuare tra i volontari un coordinatore con il compito ottimizzare l'organizzazione delle attività. È fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.
6. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora da esse possa derivare un danno a persone o cose, vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento e siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione del Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a restituzione. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.
8. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.
9. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si

devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

10. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

11. L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto, di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata (ad esempio, costo dei biglietti di viaggio per percorrenze su mezzi pubblici, carburante per alimentazione mezzi di potatura). La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente servizio comunale.

Art. 5 Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire: le attività da svolgersi da parte dei volontari, il numero e le caratteristiche dei volontari, le modalità e i tempi di realizzazione delle attività, l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento e la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale.

Art. 6 Obblighi dell'Amministrazione

1. Al Responsabile specificamente individuato come Datore di Lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii..

2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i danni da responsabilità civile che potrebbero cagionare a terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate purché, in entrambe le fattispecie descritte, non sussista la colpa o il dolo da parte del volontario.

3. L'Amministrazione è in ogni caso esonerata da responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

4. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta e valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 7 Responsabile dei volontari

La Giunta Comunale può indicare, su proposta dei volontari, un referente al fine di concordare gli

interventi da effettuare .

Al Responsabile spetta il compito di tenere informati i singoli volontari sui giorni nel quale vengono svolte le attività

Art.8 Trattamento dei dati personali


1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. del 30/06/2003 n.196 (codici in materia di protezione dei dati personali) unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e non saranno comunicati o ceduti a terzi.

Art. 9 Disposizioni finali



1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e l'amministrazione ne darà idonee pubblicità. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito Web del Comune

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Gianpaolo Nardi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Fiori



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Publicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 12.5 OTT 2016 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Castel San Pietro Romano, li 25 OTT 2016

12.5 OTT 2016

IL MESSO COMUNALE

Pietro Guglielmini



Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il giorno 12.5 OTT 2016, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Castel San Pietro Romano, li 25 OTT 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elena Fiori



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.133 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Castel San Pietro Romano, li 20/10/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elena Fiori

